



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 32 DEL 04-05-2020

Oggetto: **Disposizioni per fronteggiare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19. Servizi al cittadino su appuntamento.**

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- la Circolare del Ministero dell'Interno in data 23 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Ministro per lo sviluppo Economico del 25 marzo 2020 recante “Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale, all'articolo 10 comma 1, si prevede che: “Le disposizioni del

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020”;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 4 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;

CONSIDERATO che l'articolo 87, comma 1, del citato decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 6 del 2020”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” in relazione alla quale:

- le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna;
- le Amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
- ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le Amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

Ordinanza n. 32 del 04-05-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

VISTA la Circolare numero 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: “Misure recate dal decreto – legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa”;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettere gg) e hh) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che testualmente, così recitano:

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

“gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 4 maggio 2020 che, al punto 23 “Biblioteche”, testualmente prevede: “E' consentita l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio”;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze con le quali è stato disposto di garantire ai cittadini, su appuntamento telefonico nei soli casi di necessità ed urgenza, i servizi essenziali ivi elencati;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che disciplina, al comma 5, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e, al comma 7, la funzione del Sindaco in merito al coordinamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

RITENUTO, a decorrere dalla data odierna e fino al 17 maggio 2020, di riprendere l'attività ordinaria degli uffici comunali garantendo l'apertura al pubblico solo previo appuntamento;

ORDINA

- 1. è garantita ai cittadini, per le motivazioni di cui in premessa, fino al 17 maggio 2020 compreso, l'apertura di tutti gli uffici comunali, solo previo appuntamento, nel rispetto delle disposizioni atte ad evitare qualsiasi rischio di contagio (utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca, utilizzo di guanti o di liquido igienizzante, distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro);**
2. gli uffici fisseranno gli appuntamenti ai cittadini che ne faranno richiesta, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente e di quelle che verranno indicate in dettaglio nell'apposita informativa elaborata in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza;
- 3. è garantita l'apertura della Biblioteca, su appuntamento telefonico, inizialmente per la sola attività di restituzione dei prestiti e, successivamente, una volta che ne saranno disciplinate le modalità, per l'attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio (utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca, utilizzo di guanti o di liquido igienizzante, distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, quarantena dei libri restituiti secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Autorità competenti);**

DISPONE

4. che in tutti gli uffici comunali venga garantita la presenza fisica necessaria a svolgere la normale attività presso le diverse sedi comunali. A tal fine si raccomanda ai Responsabili Titolari di Posizione organizzativa ed al Segretario comunale, che firmeranno i relativi atti, ciascuno per quanto di competenza, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, la concessione di congedi ed altri istituti, per gli aventi titolo, e lo smaltimento delle ferie arretrate relative agli anni precedenti il 2020, anche alla luce della situazione di accumulo pluriennale di ferie che caratterizza parte dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo. In subordine, per chi non disponesse di ferie pregresse al 2020 alla data odierna, si dispone, in accordo con i Responsabili Titolari di Posizione organizzativa che firmeranno i relativi atti, ciascuno per quanto di competenza, che venga concesso il recupero dello straordinario sinora autorizzato ed infine il ricorso allo lavoro agile secondo le modalità ed i termini di cui a specifica deliberazione della Giunta comunale;
5. che vengano inoltrate dal competente Responsabile a tutti i dipendenti dell'Ente adeguate informazioni sui comportamenti da adottare nei luoghi di lavoro e nel rapporto con il pubblico sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile della sicurezza;
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e a tutto il personale dipendente del Comune di Farra di Soligo;

Ordinanza n. 32 del 04-05-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

7. che copia del presente provvedimento venga pubblicata nel sito Internet istituzionale del Comune assieme ad apposito avviso indicante che tutti i servizi comunali sono garantiti su appuntamento ai cittadini, con i relativi numeri di telefono e le disposizioni per l'accesso.

Il Sindaco

F.to Dott. PERENCIN MATTIA

Ordinanza n. **32** del **04-05-2020**

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it